

DCO 19/08
**Orientamenti finali per la regolazione della qualità
dei servizi di distribuzione e misura del gas
nel III periodo di regolazione
(2009-2012)**

Parte I
Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione e misura del gas

Spunto di consultazione Q.1 : Ambito provinciale di esercente per la misura dei recuperi di sicurezza

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di ambito provinciale di esercente per la misura dei recuperi di sicurezza? Se no, per quali motivi?

Manifestiamo il nostro dissenso nel registrare e monitorare i dati relativi alla sicurezza del servizio con due parametri differenti, per ambito provinciale quelli relativi al sistema di incentivi e penalità sulle dispersioni e per impianto di distribuzione i restanti. Si crea così un disallineamento nei sistemi informatici e difficoltà nell'estrazione dei dati.

Spunto Q.2: obblighi di servizio ed innalzamento del Qmax

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di obblighi di servizio e di innalzamento del Qmax? Se no, per quali motivi?

Si condivide l'introduzione degli obblighi di servizio di cui alle lettere a) e b), mentre per la lettera c) si richiede per lo meno il differimento nel tempo della prescrizione ad obbligo di servizio, in considerazione che ad oggi la Regola Tecnica non è in vigore e che entrerà in vigore in novembre del 2008, e che in parte la normativa di riferimento citata nella stessa è in revisione o in previsione di revisione.

In questa ottica, si ritiene anche opportuno stabilire il livello di Qmax in misura inferiore al 2,5%, per avere gradualità nell'introduzione del meccanismo obbligatorio. Si rinnova comunque la richiesta di mantenere l'attuale meccanismo di adesione volontaria, per un migliore affinamento della gestione delle attività nell'ambito della politica di incentivi tramite la sperimentazione.

Spunto di consultazione Q.3:livello obiettivo

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di fissazione del livello obiettivo? Se no, per quali motivi?

In considerazione della confermata intenzione della AEEG di mantenere l'introduzione delle penali oltre agli incentivi anche nella seconda consultazione, si ritiene opportuno mantenere la suddivisione

in gradi di concentrazione, e comunque si ritiene che per impianti complessi e con struttura quale quelli di Milano e di Brescia, è opportuno determinare il livello obiettivo e aggiornarlo nel futuro su basi storiche e su considerazioni in merito al contesto in cui si opera, poiché si ritiene che il valore fisiologico sia superiore a 10 (attualmente il DTconv è superiore a 20 e non si capisce come con semplici interventi sugli impianti o con comportamenti virtuosi dell'esercente si possa dimezzare). Diversamente, l'esercente risulta molto penalizzato da obiettivi eccessivamente sfidanti, poiché anche il coefficiente α risulta superiore nel calcolo. E' infatti improbabile che interventi sugli impianti riescano a determinare grosse variazioni del parametro da un anno con l'altro, mentre esistono vari parametri, anche non dipendenti dall'esercente, che influenzano tale variazione.

Spunto di consultazione Q.4:livelli di partenza e tasso annuo di miglioramento

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livelli di partenza e di tasso annuo di miglioramento? Se no, per quali motivi?

Si prende atto che, nel computo di DTconv, non sono più considerate in detrazione le dispersioni segnalate da personale dipendente. Non si condivide quanto affermato dalla AEEG al punto 4.22, poiché è provato dall'esperienza che il miglioramento o peggioramento del DTconv (ossia di α) è funzione di numerosi parametri ambientali, di cui il sistema incentivante rappresenta solo uno dei fattori, e non vi è alcuna certezza che, in presenza di un sistema di incentivi obbligatorio, i risultati sarebbero stati significativamente diversi. A tale proposito (4.23 lett.b) si richiede anche di considerare un livello massimo di α che si attesti attorno al 5% e non di più, per lo meno nel primo periodo. Si condivide invece (4.23 lettera a)) di avere a disposizione un lungo periodo sul quale misurare il miglioramento del servizio, fatto salvo che è da verificare che il livello obiettivo (vedi Q3) sia effettivamente raggiungibile per particolari impianti, per i quali si ritiene più opportuno avere altre occasioni di verifica in base all'esperienza, per valutare se non esistano livelli fisiologici di DTconv superiori (cioè peggiori) al livello obiettivo fissato in maniera tranchant; inoltre, al fine di avere a disposizione dati consolidati sui quali operare i propri piani di azione da parte dei distributori, si ritiene opportuno utilizzare come livello di partenza i dati relativi alla media degli anni 2006/2007 (un biennio "assorbe" meglio eventuali variazioni) anziché all'anno 2008 seguendo cioè lo stesso criterio utilizzato per il secondo periodo di regolazione (biennio 2003-2004 a riferimento a partire dal 2006). In tal senso, si ritiene infatti più corretto che, a riferimento per la partenza, si utilizzino dati che non possano essere più influenzati dal comportamento del distributore. Inoltre, si segnala anche che sarebbe opportuno scorporare gli interventi per dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sull'eventuale parte di impianto di derivazione d'utenza che non è gestita dal distributore o di proprietà di quest'ultimo, per i quali il distributore non ha alcuna possibilità di influenza, anzi ad oggi potrebbe esserne ingiustamente penalizzato nel calcolo degli incentivi.

Spunto di consultazione Q.5:livello di riferimento

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di livello di riferimento? Se no, per quale motivo?

Si rimanda al Q1

Si condivide comunque la proposta della AEEG relativamente al valore di riferimento proposto.

Spunto di consultazione Q.6:gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/ penalità per recuperi di sicurezza

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/ penalità per recuperi di sicurezza? Se no, per quali motivi? Condividete la proposta dell'Autorità in tema di franchigia e di tetti massimi agli incentivi ed alle penalità? So no, per quali motivi?

Vogliamo evidenziare nuovamente, come già fatto nel DCO 1/08, le difficoltà del distributore ad adeguarsi sin dall'inizio del III periodo regolatorio al sistema obbligatorio di incentivi/ penalità per recuperi di sicurezza, a causa degli onerosi investimenti economici, organizzativi e strutturali che deve attivare per riuscire ad adeguarsi a quanto viene richiesto.

Non si ritiene sufficiente infatti, ai fini dell'allineamento del sistema, il livello di gradualità previsto nel documento. In particolare, al punto 4.31, si ritiene opportuno prorogare il periodo dell'adesione volontaria; in ogni caso si condivide quanto previsto alle lettere a) e b), ed in particolare per la lettera a) si ritiene opportuno il massimo valore per la franchigia prevista, proprio al fine di assorbire il più possibile variazioni non dipendenti dal comportamento dell'esercente.

Spunto di consultazione Q.7:valorizzazione economica degli incentivi / penalità relativi alle dispersioni

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di valorizzazione economica degli incentivi/penalità relativi alle dispersioni? Se no, per quali motivi?

Ferme restando le perplessità sull'intero sistema di meccanismo incentivante, non si hanno particolari osservazioni per quanto riguarda il metodo di quantificazione degli incentivi, mentre come già espresso in altri quesiti si ritiene opportuno un contenimento della forcilla penalità-incentivo, in questo caso diminuendo il valore VALconv.

COSTI E BENEFICI DELL'INTRODUZIONE OBBLIGATORIA DEI RECUPERI DI SICUREZZA. Al punto 4.35, tabella 3, i valori di miglioramento simulati appaiono lontani dalla realtà, pur considerando comportamenti virtuosi dell'esercente. Inoltre, l'AEEG pone in bilancio il costo e il beneficio solo in termini di incentivo e penalità. Non compare, nella voce dei costi, il costo per ottenere il miglioramento richiesto.

Spunto di consultazione Q.8:procedura per l'effettuazione delle verifiche ispettive relative agli incentivi/ penalità

Condividete la procedura proposta per la verifica delle dispersioni? Se no, per quali motivi?

APPENDICE 5.

si condivide in linea generale l'impianto del metodo di verifica. Tuttavia si precisa che:

- I) per avere certezza di essere in grado, con particolare riferimento al tempo di 3gg a disposizione, di fornire la documentazione e il materiale richiesto, è opportuno avere conoscenza dei contenuti della check list utilizzata;
- II) riguardo al par. 6.3 punto1) dell'appendice 5, si sottolinea che gli elenchi menzionati sono disponibili in forma mista (totale delle telefonate, sia attinenti pronto intervento, che altre tipologie) poiché vengono registrate in forma sequenziale ed il supporto informatico non è in grado di separarle in base alla tipologia, né tanto meno all'impianto di pertinenza inoltre, il numero progressivo, attribuibile agli elementi dell'elenco, non è il numero progressivo corrispondente all'eventuale intervento, trattandosi di elenchi non omogenei (il secondo è un sottoinsieme del primo).

Spunto di consultazione Q.9:effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/ penalità

Condividete le proposte sugli effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/ penalità? Se no, per quali motivi?

Come segnalato alla prima consultazione, si resta dubbiosi sul fatto che nessuna regola sia indicata in termini di significatività del campione. Si ricorda infatti che la stessa AEEG nella del. 168/04 parte IV, per la verifica dei dati di qualità prevede l'applicazione di una formula atta proprio a determinare il livello di attendibilità del campione esaminato, avendo a disposizione il numero totale degli eventi. Inoltre, qualora venga applicata la tabella 5 al punto 4.44, si ritiene comunque opportuno, così come

fatto per la seconda riga, di applicare la penalità con formula lineare con 50% dell'incentivo in corrispondenza del massimo valore di non congruità ammesse oltre il 30%. Si ritiene inoltre opportuno, oltre alla introduzione condivisa della franchigia, chiedere conferma che gli eventuali aumenti di penalità abbiano comunque il tetto massimo previsto che non subisce aumenti, ossia, P_{disp} resta nella fascia $-0.75 / 1$. Si contesta totalmente il punto 4.46, sottolineando gli insensati ed amplificati effetti che un aumento o attribuzione di penale piuttosto che una riduzione dell'incentivo derivante da un controllo su un piccolo impianto, avrebbe effetti potenziali su un grande impianto del medesimo ambito, senza ragione. Al punto 4.50, si osserva (con lo stesso criterio espresso in merito al mancato accesso agli incentivi in caso di 1 solo incidente da gas sull'impianto di distribuzione) che appare immotivato il collegamento fra una anomalia riscontrata su un impianto, magari per un fatto accidentale, momentaneo, e tutti gli altri impianti appartenenti all'ambito provinciale, anche in considerazione delle enormi differenze in termini quantitativi e dimensionali degli oggetti e degli importi in questione.

Spunto di consultazione Q.10: promozione degli investimenti per la sicurezza nella distribuzione di gas

Si condivide le proposte dell'Autorità in tema di promozione degli investimenti per la sicurezza nella distribuzione di gas? Ritenete che vi siano ulteriori tipologie di investimenti meritevoli di promozione specifica?

Considerando i notevoli vantaggi per l'intero sistema, si richiede all'Autorità il riconoscimento di investimenti per favorire la diffusione dei piani di cottura ad induzione e non.

Punto 4.53, lettera a), non si concorda con la nota 4 a piè pagina, riguardo alla definizione (peraltro solo ora introdotta) di risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo. A tale proposito, infatti, si ritiene opportuno demandare ad ente o istituzione tecnica (ad esempio il CIG) tali valutazioni, e si segnala inoltre l'esistenza di normativa europea e italiana UNI EN 12007-4 del febbraio 2005 che contempla tecniche di risanamento diverse da quella indicata dalla AEEG. Si precisa peraltro che quest'ultima (infilaggio di tubazioni di polietilene) non è una tecnica di risanamento, bensì di sostituzione a tutti gli effetti, trattandosi di posa di nuova tubazione, anche se con tecniche no-dig. Inoltre, limitandosi alla definizione fornita dalla AEEG, si introduce il vincolo per cui ad ogni risanamento corrisponderebbe un'inevitabile e consistente diminuzione del diametro, intrinseca nella tecnica dell'infilaggio, con introduzione quindi di peggioramento della performance dell'impianto, talvolta non gestibile.

Al punto 4.55, si ritiene corretto che il termine $(1+\epsilon PC+\epsilon P)$, a numeratore nel caso di incentivi, venga introdotto nella formula a denominatore nel caso di penali.

Al punto 4.56 lettera b), si segnala che in una rete magliata, ossia con tratte di tubazioni alimentate da diversi gruppi di riduzione a monte, risulta di difficile applicazione la definizione fornita, meglio riconducibile al numero (o numero per chilometro di rete, o percentuale sul totale) di gruppi di riduzione telecontrollati.

Spunto di consultazione Q.11: termini di comunicazione dei dati di qualità

Si condivide la proposta dell'Autorità in tema di anticipazione dei termini per la comunicazione dei dati di qualità del servizio? Ritenete che si debba fissare il termine del 31 dicembre di ogni anno entro il quale definire gli incentivi e le penalità relative all'anno precedente?

Evidenziamo la grande difficoltà per il distributore ad avere i report dei dati richiesti al 31 marzo, per le problematiche di estrazione degli stessi e per la numerosità dei dati richiesti, riteniamo pertanto di seria difficoltà l'anticipazione dei termini dei dati di qualità del servizio. La data del 31 dicembre per gli incentivi/penalità potrebbe essere adeguata.

Spunto di consultazione Q.12:obiettivo di regolazione B, componente degli incentivi relativi all'odorizzante

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di componente degli incentivi relativa all'odorizzazione? Se no, per quali motivi?

Nessuna osservazione

Spunto di consultazione Q.13:obiettivo di regolazione C, miglioramento del servizio di pronto intervento e omogeneizzazione del comportamento tra i distributori

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di miglioramento del servizio di pronto intervento e omogeneizzazione del comportamento tra i distributori? Se no, per quali motivi?

Apprezziamo l'impegno dell'Autorità per fornire al cliente finale un servizio di pronto intervento infallibile, celere e sicuro, ma evidenziamo l'onere che questo comporta al distributore, che si deve avvalere di un centralino di pronto intervento con registrazione delle telefonate e con personale qualificato. La stessa Autorità deve tener conto degli investimenti che il distributore deve sostenere e deve valutare di poter far ricadere parte del peso economico anche sul cliente finale, che si trova a godere di un servizio di qualità eccellente, superiore a quello attualmente offerto. Non concordiamo sulla proposta di dare risposta alle chiamate di pronto intervento entro 60 secondi, in merito potrebbe essere fissato non uno livello specifico su ogni prestazione, ma un livello generale pari al rispetto del 90% delle telefonate ricevute.

Spunto di consultazione Q.14:livello generale ed obblighi di servizio per pronto intervento

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livello generale e di obblighi di servizio per pronto intervento? Se no, per quali motivi?

Condividiamo e apprezziamo la comprensione manifestata dall'Autorità, sicuramente i dati rilevati saranno utilizzati come indicatore per valutare se la proposta concessa è adeguata.

Spunto di consultazione Q.15:sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo

Condividete la proposta in materia di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo? Se no, per quali motivi?

Evidenziamo, come già segnalato nel DCO 1/08, che la proposta dell'Autorità di rafforzare le attuali previsioni in materia di obblighi di sostituzione delle condotte in ghisa, sono vincolanti per il distributore che ha già pianificato gli interventi. Con riferimento alla pianificazione in fase di attuazione si segnala inoltre che le tubazioni poste in aree critiche, ad esempio dal punto di vista della viabilità, delle mancate autorizzazioni ad eseguire scavi da parte delle Amministrazioni Comunali, potrebbero causare il mancato rispetto degli obiettivi.

Spunto di consultazione Q.16:registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale

Condividete la proposta in materia di registrazione e comunicazione di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale? Se no, per quali motivi?

Condividiamo

Spunto di consultazione Q.17:obblighi di messa in efficace protezione catodica o sostituzione dei tratti di rete di gas naturale in acciaio non protetto catodicamente

Condividete la proposta in materia di obblighi di messa in efficace protezione catodica o sostituzione dei tratti di rete di gas naturale in acciaio non protetto catodicamente? Se no, per quali motivi?

Condividiamo quanto previsto al punto 8.7 lettera a)

Per il punto 8.7 lettera b), si chiede invece alla AEEG di rivalutare i parametri e i termini indicati, per le motivazioni espresse da AEM GAS (lettera prot ACM/PFC22708PSCG del 6 giugno) alla stessa AEEG in occasione della richiesta di informazioni in merito alla rete in acciaio non protetta catodicamente. Per reti in sottosuoli densi di sottoservizi potrebbe esistere un livello fisiologico di difficoltà del mantenimento in protezione, non modificabile dall' esercente (vanificando fra l'altro gli enormi investimenti che l' esercente affronta e che avrebbero scarsi benefici), e poiché l' AEEG vuole introdurre tali obblighi al fine di ridurre il numero di dispersioni dalle reti di distribuzione di gas naturale, in particolare per la rete in acciaio in BP si segnala che il numero di dispersioni che si verificano per scarsa protezione catodica o comunque per corrosione è trascurabile.

Si ritiene perciò opportuno rivalutare nel suo insieme la politica incentivante sulla protezione catodica, non limitandola ad obblighi con scadenze temporali, ma ad esempio monitorando il numero di dispersioni effettivo rilevato sulle porzioni di rete in acciaio non protette catodicamente.

Spunto di consultazione Q.18: periodo di avviamento e di subentro

Condividete le proposte di riduzione della durata dei periodi di avviamento e di subentro ai soli fini della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas? Se no, per quali motivi? Condividete gli ulteriori obblighi di comunicazione? Se no, perché?

Condividiamo con le proposte di riduzione della durata dei periodi di avviamento e di subentro. In merito agli ulteriori obblighi di comunicazione a carico del distributore subentrante si segnala che la data effettiva di subentro non è sempre definibile con l' anticipo cui si fa riferimento per la definizione dei termini della comunicazione (2 mesi prima della data di subentro). Evidenziamo inoltre, come già segnalato nel DCO 1/08 che la comunicazione da parte del distributore subentrante ai venditori operanti sulle reti acquisite, relativa al cambio di soggetto gestore del servizio, non possa che essere prevista entro un periodo variabile tra un minimo di 15 giorni ed un massimo di 2 mesi precedenti la data di subentro, previo accordo tra le parti.

Parte II

Qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura del gas

Spunto di consultazione Q.19: Obiettivo di regolazione D: esecuzione di lavori semplici

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di esecuzione di lavori semplici? Se no, per quali motivi?
Segnaliamo la forte difficoltà di aziende multifornitura a rispettare il livello specifico di 10 giorni per i lavori semplici a seguito dell'emanazione del DLGS 81/08.

Il decreto legislativo 81/08, in vigore dal 15 maggio 2008, ha introdotto alcune variazioni alle normative in materia di sicurezza nei cantieri e nella gestione degli appalti di lavori e servizi.

Il D.Lgs 626/94, ora abrogato dal decreto legislativo 81/08, prevedeva un'applicazione semplificata/parziale degli obblighi relativi alla sicurezza sul cantiere per tutti quei cantieri "piccoli" e quindi per tutti quei cantieri allestiti per l'esecuzione di lavori semplici. Il nuovo decreto sulla sicurezza 81/08 impone un'applicazione totale per tutti gli obblighi di sicurezza imposti ogni volta che in uno stesso cantiere lavorino due imprese, anche non in contemporaneità. Il distributore si ritrova pertanto a dover rispettare tutti gli obblighi di gestione del cantiere, nomine dei rappresentanti/ responsabili, notifiche delle stesse nomine agli enti preposti, ecc. e tutte queste attività rendono impossibile il rispetto del livello specifico fissato dall'AEEG per i lavori semplici.

Il problema si presenta in caso di posa presa gas in contemporanea con un'altra fornitura, ad esempio teleriscaldamento, il distributore deve rispettare gli obblighi previsti dal DLGS senza poter registrare delle sospensioni giustificabili nei tempi per l'esecuzione del lavoro semplice, non riuscendo così a rispettare il livello specifico definito dall'AEEG.

In tali casi, poiché il distributore deve adempiere anche agli obblighi previsti dal DLGS, si propone di prevedere la registrazione di sospensioni nel computo dei tempi di esecuzione della prestazione, che siano comprensive dei tempi necessari per il coordinamento delle varie aziende coinvolte per la realizzazione dei piani di sicurezza e che permettano quindi di rispettare anche il livello specifico definito dall'AEEG.

Spunto di consultazione Q.20: Gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale? Se no, per quali motivi?

Nessun commento

Spunto di consultazione Q.21: Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale? Se no, per quali motivi?

Si segnala che Federutility in merito alla delibera ARG/gas 51/08 ha inoltrato delle richieste di chiarimenti all'Autorità esprimendo contestualmente alcune perplessità sulle modifiche introdotte dalla stessa delibera. Per quanto riguarda il tema più generale dell'attività di misura si evidenzia che attualmente tale ambito è oggetto di revisione/discussione sia in ambito del gruppo di lavoro di aggiornamento del codice di rete tipo sia con il recente il documento per la consultazione DCO 16/08 inerente la telemisura; in particolare si ricorda che quest'ultimo è ancora in fase di consultazione e

quindi si è ancora in attesa di conoscere i prossimi sviluppi. Riportiamo di seguito alcune **proposte e richieste di integrazione** all'articolo 43 della delibera 168/04.

- Si propone di introdurre un tempo per l'invio della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura, pari a 10 o 15 giorni lavorativi. Poiché lo stato della richiesta può condizionare i comportamenti del distributore, si ritiene opportuno che il provvedimento entri nel merito di tale tempistica in modo da permettere da non creare un ostacolo all'ordinaria operatività e programmazione degli interventi.
- Dover eseguire la prestazione presso il cliente finale in tutti i casi in cui ciò sia tecnicamente possibile è un'imposizione che potrebbe comportare, soprattutto per il cliente finale, degli obblighi poco graditi a livello di tempo a disposizione per permettere l'effettuazione della prestazione; si propone quindi di indicare che la verifica dei contatori sia soggetta a specifico ed esplicito accordo delle parti interessate, come esposto nella normativa tecnica di riferimento UNI11.003:2002..
- Il chiarimento pubblicato nel sito dell'AEEG in data 30.06.2008 spiega che il comma 11 non si applica ai casi di sostituzione dei gruppi di misura per motivi di pronto intervento in seguito a segnalazione di dispersione. Non si considerano però le sostituzioni volontarie effettuate dal distributore, non in accordo a un piano di sostituzione definito. È infatti prassi aziendale in fase di interventi di manutenzione o di esecuzione di prestazioni che permettano di visionare i gruppi di misura installati presso i clienti finali, di procedere alla sostituzione di contatori danneggiati o vetusti, anche se ancora ben funzionanti. Si propone quindi, in questi casi, di permettere la sostituzione del contatore senza aver provveduto alle comunicazioni di cui al comma 11 e di prevedere un tempo di sette giorni lavorativi a partire dalla data di sostituzione, in cui la richiesta di verifica del gruppo di misura avanzata dal cliente finale sia trasmessa, tramite il venditore, al distributore.
- Nella bozza di provvedimento non è stato inserito il livello specifico relativo all'invio del resoconto della verifica del gruppo di misura introdotto dalla recente delibera ARG/gas 51/08, mentre è confermato il livello generale di qualità commerciale sulla percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi.
Inoltre l'articolo 48.9 non è stato abrogato, a conferma che nel calcolo del livello generale i tempi tra l'invio e la restituzione dal laboratorio sono considerati delle sospensioni, mentre vengono conteggiati nel calcolo del livello specifico.
- Richiediamo inoltre un chiarimento relativamente all'articolo 43.12, lettera b). Il distributore deve prendersi a carico tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi, ma come si deve comportare nei confronti del venditore?
- Evidenziamo di seguito le numerose difficoltà operative che il distributore si trova a dover affrontare a seguito dell'emanazione della nuova deliberazione ARG/gas 90/08. Fin ad oggi la delibera n.168/04 prevedeva l'utilizzo della normativa tecnica vigente per la verifica del gruppo di misura con specifico riguardo agli errori massimi di misura e pertanto il distributore ha eseguito tutte le verifiche con i parametri di tolleranza definiti dalle norme UNI vigenti.

A seguito della emanazione della 90/08 il Distributore si trova a dover testare sul banco metrologico i diversi misuratori che, per data di costruzione o per normativa tecnica di unificazione costruttiva, fanno riferimento a ben quattro diverse normative metrologiche, dovendo poi applicare nella valutazione dell'errore almeno tre diversi parametri di tolleranza, come riportato nella tabella di seguito.

Tipo di misuratore	Omologazione Costruzione	Applicazione Normativa Metrologica	% di tolleranza ammessa
Classificati G o indicanti la portata Q_{max} o Q_{nom} , ante unificazione delle portate alla classe G	Non omologati CEE (fino al 30/8/2000)	Legge Metrica Nazionale R.D. 12 Giugno 1902 ; n°226	- 2% + 1%
	Costruiti dopo il 30/8/2000 anche senza marchio CEE	Legge Metrica Nazionale D.M. 28 Marzo 2000 ; n°179	$Q_{min} < Q < 2Q_{min} \pm 3 \%$ $2 Q_{min} < Q < Q_{max} \pm 2 \%$
Classificati G	Costruiti secondo normativa CEE dal 1982	Legge Metrica Nazionale D.P.R. 23 Agosto 1982 , n°857 – Recepimento Dir.71/318/CEE	$Q_{min} < Q < 2Q_{min} \pm 3 \%$ $2 Q_{min} < Q < Q_{max} \pm 2 \%$
Classificati ed omologati MID	Costruiti secondo normativa MID dal 2004 ed applicata ai soli ctr omologati MID "M"	Metrologia Legale Comunitaria –Dir.2004/22/CE - Nuovo Approccio D.P.R. 02 Febbraio 2007 , n°22 – Recep. Dir. 2004/22/CE	Classe 1,5 1 ----- $Q_{min} < Q < Q_t \pm 3 \%$ $\pm 2 \%$ $Q_t < Q < Q_{max} \pm 1,5 \%$ $\pm 1 \%$

La normativa metrologica non definisce tra l'altro le modalità operative con cui il distributore deve eseguire la verifica, il distributore deve pertanto fare riferimento ancora alla normativa tecnica vigente per l'esecuzione della verifica.

L'attuale sistema della Metrologia Legale, per le dichiarazioni di conformità e per le verifiche (sia prime che periodiche) opera con procedure non sempre armonizzate, bisogna infatti considerare che attualmente convivono sia decreti di approvazione nazionali che CEE.

Inoltre si deve tenere in considerazione che il naturale decadimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche, differenti per ciascun tipo di strumento e modello, dovrebbe essere accettato e condiviso come regola generale e non essere trascurato. Le regole di verifica metrologica in campo, che dovrebbero essere ispirate a metodi prestazionali, potrebbero stabilire errori massimi permessi maggiori rispetto a quelli della verifica prima, come spesso stabilito dalle attuali norme tecniche del settore del gas.

Spunto di consultazione Q.22: Richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi e di verifica della pressione di fornitura

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi e di verifica della pressione di fornitura? Se no, per quali motivi?

Visto il **volume esiguo** di richieste di verifica della pressione di fornitura e la non conoscenza di particolari criticità correlate a tale prestazione, sembra non giustificabile il costo per implementare il sistema di monitoraggio e registrazione per tali tipologie di richieste; inoltre non si è a conoscenza di nuove necessità specifiche da parte dei clienti finali a riguardo di tale prestazione.

Spunto di consultazione Q.23: Allineamento del settore del gas al settore elettrico

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di allineamento della regolazione della qualità commerciale del settore del gas a quella del settore elettrico? Se no, per quali motivi?

- Si condivide l'obiettivo generale di favorire la **convergenza tra i due settori** al fine di assicurare una maggior uniformità dei livelli di qualità del settore energetico, ma si ritiene necessario fare in

modo che tale percorso sia graduale, verificando gli eventuali impatti amministrativi ed economici delle innovazioni da introdurre.

- Si ritiene opportuno che l'AEEG dia delle indicazioni al distributore su come gestire i casi di **non rintracciabilità del cliente finale** quando è necessario definire un appuntamento per l'esecuzione della prestazione. Precisiamo inoltre che lo stesso distributore non ha i dati commerciali del cliente finale e spesso risulta impossibile rintracciare lo stesso cliente.
- Si propone di introdurre nel settore gas, in analogia a quello elettrico, la possibilità di definire dei **lavori semplici ad importo predefinito**. Nel caso di lavori semplici sulla rete in bassa pressione per i quali il venditore sia in grado di predeterminare l'importo a carico del cliente finale sulla base di un catalogo pubblicato dal distributore, all'atto della richiesta il venditore informa il cliente BP sull'importo a carico del cliente finale e sui tempi previsti per l'esecuzione del lavoro. Qualora il cliente accetti, il distributore, su richiesta del venditore, verifica che si tratti effettivamente di un lavoro semplice entro i successivi 5 giorni lavorativi e, qualora la verifica confermi la tipologia di lavoro, consegna al cliente il preventivo. Nel caso dalla verifica risulti che il lavoro è complesso, ma è confermato l'importo inizialmente predeterminato, il distributore comunica, anche tramite il venditore, la variazione e il tempo di esecuzione previsto. Se il cliente accetta il preventivo completo deve essere consegnato entro 20 giorni. Nel caso in cui il distributore verifichi che il lavoro non è tra quelli caratterizzati a importo predeterminabile, deve consegnare il nuovo preventivo completo entro 20 giorni lavorativi.

Spunto di consultazione Q.24: Atti autorizzativi ed anticipazione degli appuntamenti

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di atti autorizzativi e di anticipazione degli appuntamenti? Se no, per quali motivi?

- Non si concorda quanto affermato al 10.36. La possibilità di **anticipare gli appuntamenti** è sicuramente un modo per il distributore di soddisfare al meglio le esigenze del cliente finale; infatti, qualora il tecnico sia munito di palmare, l'arrivo sul luogo dell'appuntamento e l'inizio dell'intervento sono registrati automaticamente dall'apparecchio, comportando un mancato rispetto della fascia di puntualità qualora avvenga anche pochi minuti prima dell'orario concordato. Tale situazione è tipica quando il tecnico è già in zona per eseguire altre prestazioni, ed è difficilmente replicabile in qualsiasi altro caso, poiché prevede il consenso del cliente finale. Tra l'altro tale situazione può provocare inefficienze e una percezione da parte del cliente di eccessiva rigidità immotivata essendo entrambe le parti presenti sul posto. Non è chiaro come possa tale deroga condurre alla diffusione di comportamenti non consoni alle finalità del provvedimento.
- Non si concorda quanto affermato al 10.37. Le **fasce di ricevibilità** delle richieste sembrano opportune visto il massiccio utilizzo di richieste che vengono inoltrate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) generata in automatico dai sistemi. Il sempre più diffuso utilizzo di strumenti evoluti e la differente concezione di orario lavorativo tra distributori e società di vendita comporta che sia sempre più frequente che l'inoltro delle richieste avvenga oltre il normale orario di lavoro del distributore, di fatto impedendogli di avvalersi della facoltà concessa dal citato art. 48.8, lettera c). Per questo motivo si ritiene opportuno definire delle finestre temporali di ricevibilità delle richieste, qualora queste pervengano oltre i limiti temporali stabiliti (ad esempio 8.00-17.00) saranno considerate come ricevute il giorno lavorativo successivo. Infine, si ribadisce che tale accorgimento sarebbe molto utile ai fini della gestione della prestazione di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità, che è l'unica ad essere misurata in giorni feriali.